

4452/14
21/07/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Roma
sezione lavoro

Sent. N° 4452/14
R. G. N° 5170/13

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| dott. Francesco Paolo PANARIELLO | Presidente rel. |
| dott. Maria Loredana VIVA | Consigliere |
| dott. Maria Pia DI STEFANO | Consigliere |

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12/05/2014 la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 5170/2013 r.g. sez. lavoro vertente

TRA

Torresani Paolo, n. 29/07/1947, elett. dom.to in Viale Manzoni n. 13, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Carattoli in virtù di procura in calce al ricorso d'appello.

APPELLANTE

E

I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to in Via Nizza n. 35, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Boer, unitamente all'avv. Elisabetta Angelini, in virtù di procura a margine del ricorso in opposizione.

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositata in data 26/07/2013; riassunzione da Cass. 21/12/2010 n. 25859.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo; condannare l'INPGI al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio".

Per l'appellato: "Rigettare l'appello, con vittoria delle spese del gravame".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'INPGI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5759/2012, emesso dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, su istanza di Torresani Paolo, con cui era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 230.117,32, oltre accessori, a titolo di illegittime decurtazioni operate dall'istituto sul trattamento pensionistico in godimento dal Torresani, nel periodo gennaio 2009 - aprile 2012.

A sostegno dell'opposizione eccepiva di aver effettuato le trattenute ai sensi dell'art. 15 del regolamento, norma pienamente legittima, che prevede che in caso di reddito lavorativo superiore ad euro 20.000,00, la pensione di anzianità sia ridotta del 50%.

Pertanto adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la revoca del provvedimento monitorio.

Costitutosi in giudizio, Torresani Paolo contestava la fondatezza del motivo di opposizione, di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 20/06/2013, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza Torresani Paolo proponeva tempestivo appello con ricorso depositato presso questa Corte in data 26/07/2013. L'appellante censurava la decisione di primo grado, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente:

- applicato l'art. 44, co. 7^a, L. n. 289/2002 invece dell'art. 44, co. 1^a, della medesima legge, che prevede il regime di totale cumulabilità fra redditi di lavoro autonomo o dipendente e pensioni a carico dell'AGO, nonché delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative;
- ommesso di considerare la previdenza gestita dall'INPGI come di tipo "sostitutivo";
- considerato l'INPGI come ente sottratto ad ogni contribuzione a carico del bilancio dello Stato;
- ommesso di considerare che l'autonomia goduta dall'INPGI in determinate materie, come ad esempio in quella sanzionatoria, non significa necessariamente autonomia in tutte le altre materie, come quella del divieto (assoluto o relativo) di cumulo fra pensione e reddito da lavoro;
- ommesso di considerare la sentenza della Corte Costituzionale n. 437/2002, secondo cui il regime del divieto di cumulo fra pensione e reddito da lavoro è in contrasto con il diritto al lavoro (art. 4 Cost.);

Quindi concludeva come in epigrafe.

Costitutosi in giudizio, l'INPGI contestava la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo, di cui ha dato pubblica e contestuale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che il Tribunale ha accolto l'opposizione dell'INPGI sulla base delle seguenti ragioni:



a) è orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. n. 11023/2006; Cass. n. 12208/2011) quello secondo cui, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'INPGI, privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388/2000 (art. 116), non si applichi automaticamente, poiché l'istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo di equilibrio previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 509 cit.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, delibere soggette ad approvazione ministeriale, gravando sull'INPGI il solo obbligo di coordinare l'esercizio di questo suo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (così da ultimo Cass. n. 1233/2013);

b) è pacifico che l'INPGI, ente privatizzato dal d.lgs. n. 509/1994, gestisce una forma di assicurazione sostitutiva, come ribadito dalla legge n. 388/2000 all'art. 76;

c) nella sentenza della Suprema Corte n. 1098/2012, redatta dal medesimo estensore di quella n. 1233/2013, si legge che:

--- nell'ambito della categoria degli "enti privatizzati" di cui al d.lgs. n. 509/1994 il legislatore ha distinto fra quelli che gestiscono un'assicurazione sostitutiva dell'AGO e quelli a cui sono iscritti soggetti che all'AGO non avrebbero mai potuto essere iscritti in quanto non sono lavoratori subordinati, come accade per le varie Casse di previdenza dei professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, geometri etc.);

--- a questi ultimi enti viene attribuito un maggior grado di autonomia e quindi una più ampia facoltà di discostarsi dal regime generale, poiché è loro affidato il compito di preservare l'equilibrio economico delle gestioni, dal momento che è escluso ogni concorso finanziario dello Stato;

--- gli enti previdenziali che gestiscono forme di previdenza sostitutiva sono stati invece maggiormente attratti nel regime generale, come provato da varie disposizioni che dettano regole diverse fra i due tipi di enti in relazione a vari istituti (computo della base pensionistica, accesso al pensionamento di anzianità etc.);

--- una differenza fra le due categorie di enti viene affermata proprio in relazione al cumulo fra pensione e reddito da lavoro ed infatti la legge n. 388/2000, all'art. 72, co. 1[^], detta espressamente lo stesso trattamento sia per le pensioni a carico dell'AGO, sia per quelle a carico delle "forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima", così come ugualmente dispone l'art. 44, co. 1[^], L. n. 289/2002;



--- è vero che l'art. 44, co. 7[^], L. n. 289/2002 prevede che gli enti privatizzati "possono" applicare dette disposizioni, nel rispetto dei principi di autonomia, per cui per questi enti la regola generale non è vincolante;

--- tuttavia la disciplina dell'INPGI, in quanto fondo sostitutivo, è regolata dall'art. 44, co. 1[^], L. n. 289/2002, che lo accomuna alla disciplina generale, e non quella del co. 7[^], che riguarda tutti gli altri enti privatizzati che non gestiscano forme di previdenza sostitutive;

- d) queste argomentazioni, che portano alla declaratoria di illegittimità dell'art. 15 del regolamento INPGI, non sono condivise dal Tribunale;
- e) dalla lettura dell'art. 44, commi 1[^] e 7[^], L. n. 289/2002 non si evince affatto la volontà del legislatore di adottare una disciplina differenziata fra enti che gestiscono forme sostitutive di previdenza obbligatoria ed enti che gestiscono forme di previdenza per lavoratori che non potrebbero mai essere iscritti all'AGO, bensì di differenziare fra enti pubblici ed enti privatizzati ex d.lgs. n. 509/1994;
- f) questi ultimi, per espressa previsione dell'art. 44, co. 7[^], L. n. 289/2002, "possono" applicare le disposizioni in materia di abolizione del divieto di cumulo "nel rispetto dei principi di autonomia";
- g) l'INPGI ha solo un obbligo di coordinamento con la disciplina generale, ma non di conformazione;
- h) l'art. 3, co. 3[^], L. n. 335/1995 ha attribuito all'INPGI il potere di adottare "*provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione di coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico*"; si tratta di norma analoga a quella in materia di regime sanzionatorio di condono di cui alla legge n. 140/1997, per il quale l'art. 76 L. n. 388/2000 impone all'INPGI solo un obbligo di coordinamento e non di conformazione, ossia un obbligo di tendenziale armonizzazione con il sistema generale, tant'è che sussistono diversi requisiti di accesso alla pensione di anzianità, nonché diversi criteri di determinazione della misura della stessa (retributivo anzi che contributivo) ed è pacifica l'inapplicabilità delle recenti norme restrittive per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità;
- i) il regime di cumulo fra pensioni e reddito da lavoro attiene ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, che l'art. 15 del regolamento INPGI riduce, fissando un relativo divieto di cumulo;
- j) le condizioni di erogazione delle pensioni e di determinazione della loro misura hanno una diretta incidenza sull'andamento del bilancio e sulla preservazione del suo equilibrio;

- k) ritiene questo Giudice che l'art. 44, co. 7[^], L. n. 289/2002 debba essere interpretato in base al tenore letterale ed in conformità con il quadro normativo finalizzato a tutelare l'equilibrio di bilancio;
- l) dunque l'INPGI, come tutti gli enti privatizzati, ha una "facoltà" e non già un "obbligo" di recepire la disciplina generale in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro prevista per l'AGO;
- m) l'art. 15 del regolamento dell'INPGI va dunque considerato legittimo laddove prevede una parziale non cumulabilità fra pensione di anzianità e redditi da lavoro;
- n) ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

2. Ciò posto, l'appello è fondato e pertanto va accolto.

Con una pluralità di motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione – l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 44, co. 7[^], L. n. 289/2002 invece dell'art. 44, co. 1[^], della medesima legge, che prevede il regime di totale cumulabilità fra redditi di lavoro autonomo o dipendente e pensioni a carico dell'AGO, nonché a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative. Addebita, inoltre, al Tribunale l'omessa considerazione della previdenza gestita dall'INPGI come di tipo "sostitutivo", poiché, se non esistesse l'INPGI, i lavoratori ivi iscritti sarebbero iscritti all'INPS.

Precisa che – contrariamente all'assunto del Giudice di primo grado – l'INPGI non può essere considerato un ente sottratto ad ogni contribuzione a carico del bilancio dello Stato. A tal riguardo indica il fatto che annualmente l'INPGI presenta una relazione al Ministero del lavoro per ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Aggiunge che gli oneri del pensionamento anticipato dei giornalisti sono a carico della CIG degli operai dell'industria.

Deduce, poi, che l'autonomia goduta dall'INPGI in determinate materie, come ad esempio in quella sanzionatoria, non significa necessariamente autonomia in tutte le altre materie, come quella del cumulo tra pensione e reddito da lavoro. A comprova di ciò invoca il fatto che l'estensore delle due sentenze citate dal Tribunale è lo stesso Magistrato, il che dimostra non la contraddittorietà fra le pronunzie, bensì il fatto che i margini di autonomia variano al variare della materia considerata.

Infine ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 437/2002, secondo cui il regime del divieto di cumulo fra pensione e reddito da lavoro è in contrasto con il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Assume che proprio a seguito di questa sentenza il legislatore si è indotto a mutare il regime ed a orientarsi per la compatibilità e quindi la cumulabilità del reddito da lavoro con la pensione.

I motivi sono fondati.

Questa Corte condivide il principio di diritto, secondo il quale *"In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei*



Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all'INPS, in quanto l'INPGI gestisce, per espresso disposto dell'art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una forma di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall'INPS, mentre gli artt. 72, comma 1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, poi seguiti dall'art. 19 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, parificano il trattamento pensionistico a carico dell'AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima” (Cass. 26/01/2012, n. 1098). E proprio sulla base di questo assunto si è concluso nel senso per cui “deve essere disapplicato l'art. 15 del Regolamento dell'INPGI”, poiché illegittimo in quanto in contrasto con le predette disposizioni normative primarie. L'art. 15 cit., infatti, disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'AGO (Cass. n. 1098 cit.).

Ad avviso di questa Corte, peraltro, l'unico modo per evitare (o comunque risolvere) l'apparente contraddizione fra il 1^o ed il 7^o comma dell'art. 44 L. n. 289/2002 è quello di ragionare come sopra detto: al 1^o co. sono disciplinate l'assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive (oltre che esonerative ed esclusive), a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'ente previdenziale che le gestisce; al 7^o co. sono disciplinati gli enti privatizzati che, ovviamente, non rientrano già nel 1^o co., ossia quelli che non gestiscano forme sostitutive (né esonerative od esclusive).

E dunque l'INPGI non rientra nell'ambito applicativo del co. 7^o dell'art. 44 cit., bensì in quello del co. 1^o, in quanto gestisce – appunto – una forma previdenziale sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria.

Non può essere pertanto accolta la tesi dell'INPGI, secondo cui l'interpretazione sistematica dei commi 1 e 7 dell'art. 44 L. n. 289/2002 porta a ritenere che dall'integrale cumulo previsto dal comma 1 siano sottratti gli enti privatizzati, fra cui l'INPGI, ai quali è attribuito il potere di determinare in modo autonomo questo regime.

Peraltro, questa scelta del legislatore – di parificare il regime del cumulo fra pensione e reddito da lavoro per l'a.g.o. e le forme pensionistiche sostitutive (oltre che esclusive ed esonerative) – esprime una linea di politica del diritto ben precisa, in quanto tale non sindacabile in sede giurisdizionale (salvi possibili questioni di legittimità costituzionale, invero non ravvisabili nella specie).

Il tratto caratterizzante del predetto regime, dunque, non è l'autonomia di cui gode istituzionalmente l'ente previdenziale (profilo soggettivo), quanto piuttosto la natura delle prestazioni previdenziali gestite in rapporto all'a.g.o. (profilo oggettivo). Sulla base di questo dato, dunque, non vi è alcun contrasto fra i due commi dell'art. 44 cit., perché il co. 7^o (infondatamente



invocato dall'INPGI) si applicherà solo a condizione che l'ente previdenziale privatizzato gestisca prestazioni previdenziali che non siano giuridicamente qualificabili come sostitutive, esclusive o esonerative dell'a.g.o. Laddove questa condizione "negativa", invece, non ricorra, troverà applicazione il co. 1^ dell'art. 44 cit., ossia la piena cumulabilità fra pensione e reddito da lavoro.

La sentenza impugnata va pertanto riformata e l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'INPGI va rigettata.

La natura eminentemente interpretativa della controversia costituisce un motivo più che giusto per compensare tutte le spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.

P. Q. M.

La Corte d'Appello così provvede:

- a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5759/2012 emesso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro;
- b) compensa le spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.

Roma, 12/05/2014.

Il Presidente est.
Paravice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza



CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il - 4 SET. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza

